

12.REGOLAMENTI

[alla parola Preside leggasi Dirigente Scolastico]

A seguito dell' approvazione della Legge sull'Autonomia scolastica i presenti regolamenti vanno intesi nel rispetto del D.P.R n° 275 dell' 8/03/99

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

La scuola dello statuto e dell'autonomia è un'istituzione che costruisce con gli studenti, con le loro famiglie e con il territorio un rapporto forte, responsabile e trasparente, nell'intento di venire incontro alla domanda sociale di formazione culturale e educativa. Agli studenti viene riconosciuto un ruolo attivo nel processo d'apprendimento, con l'assunzione di diritti e di doveri e quindi di precise responsabilità verso la comunità scolastica.

In tale contesto trova la sua collocazione il presente regolamento di disciplina che individua comportamenti configuranti mancanze disciplinari, le relative sanzioni e gli organi competenti ad irrogarle.

Si ritiene, comunque, che nessun regolamento di disciplina potrà mai risolvere problemi educativi in ambienti in cui i modelli comportamentali degli educatori non siano coerenti con gli obiettivi che s'intendano perseguire e in cui manchi un'adeguata opera di prevenzione e di vigilanza.

Art. 1

Criteria da rispettare nell'adottare i provvedimenti disciplinari.

1. Non può essere sanzionata la libera espressione d'opinioni correttamente manifestate e non lesive dell'altrui personalità.

2. La finalità educativa del provvedimento deve tendere al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino dei rapporti corretti all'interno della scuola.

3. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare, aggravate nel caso di reiterate infrazioni e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Allo studente, ove possibile, dev'essere offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

4. Nessuno può essere sanzionato senza essere stato invitato ad esporre le proprie ragioni.

5. La responsabilità disciplinare è personale.

6. Le infrazioni disciplinari connesse al comportamento influiscono sul voto di condotta. Un'insufficienza nella valutazione della condotta comporta la bocciatura.

7. Nei periodi d'allontanamento dev'essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.

ART. 2

Sanzioni disciplinari e organi abilitati ad irrogarle.

- a) ammonizione privata - il docente.
 - b) ammonizione scritta (con comunicazione da parte del referente di classe ai genitori in caso di più ammonizioni) - il docente.
 - c) ammonizione scritta con diffida. - il docente, il preside.
 - d) sospensione temporanea dalle lezioni per un periodo inferiore alla durata di un giorno e con permanenza nell'istituto - il preside.
 - e) sospensione dalle lezioni fino ad un massimo di 3 giorni, senza allontanamento dall'istituto e, ove possibile, con la partecipazione in attività a favore della comunità scolastica - il preside.
 - f) sospensione dalle lezioni e allontanamento dalla scuola fino ad un massimo di 15 giorni - il consiglio di classe.
 - g) sospensione dalle lezioni e allontanamento dalla scuola fino ad un massimo di 15 giorni per gravi infrazioni commesse da alunni di più classi - i singoli consigli di classe, previa riunione collegiale dei consigli di classe interessati.
- Nel caso di non regolare frequenza alle lezioni o di assenze collettive [delete e/o in mancanza di un assiduo impegno nello studio da parte della classe] il consiglio di classe può deliberare l'esclusione, la sospensione o l'annullamento della partecipazione a viaggi d'istruzione o a visite guidate per singoli alunni o per l'intera classe. Parimenti il Consiglio di classe può deliberare l'esclusione, la sospensione o l'annullamento della partecipazione a viaggi d'istruzione o a visite guidate per le classi e/o gli alunni che si siano resi responsabili di gravi fatti e che abbiano ricevuto più di sanzioni disciplinari (quattro o cinque) di cui alle lettere b), c), d), e), f), g).
- Per quanto riguarda la giustificazione in caso di assenze collettive si rimanda all'art. 4 comma 2 del Regolamento d'Istituto.

ART.3

Mancanze disciplinari e sanzioni.

Per fatti che turbino il regolare svolgimento delle lezioni e delle attività scolastiche in generale si applicano le sanzioni di cui alle lettere a), b), c), d).

Per la non osservanza: delle disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal capo d'istituto, del regolamento d'istituto e dei regolamenti d'uso della biblioteca e dei laboratori, si applicano le sanzioni di cui alle lettere a), b), c), e).

Per danni arrecati al patrimonio della scuola in caso di negligenza, a parte la rifusione del danno, si applicano le sanzioni di cui alle lettere c), e).

Per mancanza di rispetto, anche formale, nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei propri compagni, in base alla gravità del caso e con l'aggravante in presenza di fatti di violenza, si applicano le sanzioni di cui alle lettere b), c), d), f), g).

In caso di recidiva, può essere inflitta la punizione di grado immediatamente superiore.

La scuola valuterà, comunque, di denunciare all'autorità giudiziaria qualsiasi atto che per tipologia e gravità esuli da quelli sopra contemplati (furti, danni dolosi, gravi fatti di violenza fisica, spaccio di sostanze stupefacenti, etc.)

ART. 4

Iter procedurale.

Fermo restando che nessuno può essere sottoposto a sanzione disciplinare senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni, anche con la possibilità di produrre prove o testimonianze a discarico, in particolare per quanto riguarda i provvedimenti di cui alle lettere f), g), (art.2) sono previste due distinte riunioni: nella prima, dopo aver completato la fase istruttoria, si definisce la proposta di sanzione, nella seconda si procede alla formale deliberazione. Specificatamente alla lettera g): la prima riunione è da riferirsi a quella collegiale di più consigli di classe, mentre la seconda è quella dei singoli consigli di classe.

ART. 5

Casi particolari

Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

ART. 6

Provvedimenti durante gli esami.

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

ART. 7

Ricorsi.

Avverso i provvedimenti disciplinari relative alle lettere: b), c), d), e), - art. 2 - , è ammesso ricorso, entro 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento, all'organo di garanzia, nominato dal C.d.I., che deciderà in via definitiva.

Avverso i provvedimenti di cui alle lettere: f), g), - art. 2 - è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla ricevuta comunicazione, al Provveditore agli Studi.

ART. 8

Per quanto non espressamente previsto si rimanda al DPR. n° 249 del 24/6/98, al DL. n°297 del 16/4/1994 e al Regolamento d'Istituto.

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

Art. 1

Il liceo si propone, con spirito di collaborazione democratica fra tutte le componenti e attraverso lo strumento di una cultura critica, la formazione personale e sociale dei giovani che, oltre all'acquisizione di competenze specifiche, sia improntata a un corretto comportamento nei confronti degli altri e dell'ambiente.

Condizione indispensabile per la realizzazione dei compiti formativi della Scuola è l'impegno responsabile e l'autodisciplina di tutti gli operatori della comunità scolastica nel rispetto dei compiti e delle attribuzioni specifiche.

Formazione classi

Art.2

La distribuzione degli studenti nelle prime classi viene attuata seguendo precisi criteri didattici, ripartendo in modo equilibrato gli allievi in base alle valutazioni riportate nelle scuole medie di provenienza.

Una volta formate, le classi sono assegnate alle rispettive sezioni mediante sorteggio pubblico da effettuarsi la settimana prima dell'inizio dell'anno scolastico.

E' consentito, con richiesta seriamente motivata e nel rispetto del 1° comma, che massimo tre alunni siano inseriti insieme nella stessa classe.

Sono esclusi dal sorteggio i ripetenti e coloro i quali, avendo un fratello o una sorella frequentanti l'istituto, chiedano di essere iscritti nella stessa sezione.

A meno della formazione di nuove classi, l'alunno rimane iscritto nella stessa sezione per tutta la durata del corso. A partire dal 2° anno eventuali spostamenti da attuare ad inizio dell'anno scolastico, validamente motivati e che non creino sostanziali differenze nel numero degli studenti tra le diverse classi, vengono decisi dal preside sentiti i rispettivi consigli di classe.

Orari, assenze, ritardi, permessi, giustificazioni.

Art. 3

Gli studenti sono ammessi a scuola dalle ore 8,15. I docenti hanno l'obbligo di essere in aula alle 8,25. (leggasi 8.15)Le lezioni hanno inizio alle ore 8,30 (leggasi 8.20)

Gli alunni ritardatari rimangono in un apposito locale della scuola nell'attesa di essere ammessi in classe alla 2ª ora.

Art.4

Le assenze degli studenti vanno giustificate nell'apposito libretto (ogni giornata di assenza riguardante scioperi e/o manifestazioni deve essere riportata singolarmente sul libretto); le giustificazioni vengono registrate nel giornale di classe dall'insegnante della prima ora.

Ogni 5ª assenza del minorenne deve essere giustificata con la presenza del genitore. Dovranno, inoltre, essere giustificate personalmente da uno dei

genitori le assenze collettive che il preside, dopo avere sentito i referenti di classe, ritenga arbitrarie.

Anche gli studenti maggiorenni sono tenuti a presentare analogo giustificazione firmata personalmente, il genitore ogni 5° assenza comunicherà alla scuola di esserne a conoscenza.

Il preside può, nonostante l'alunno presenti regolare giustificazione, ritenere non giustificate le assenze i cui motivi gli sembrino irrilevanti o inattendibili, ma in tal caso ne deve informare il genitore, il quale ha diritto di essere sentito per fornire ulteriori elementi di giudizio.

Delle assenze ritenute non giustificate, si deve tenere conto nell'assegnazione del voto di condotta.

I periodi di assenza superiori ai cinque giorni devono essere giustificati, se dovute a malattia, anche col certificato medico e, in ogni altro caso, con la presenza del rappresentante legale.

Le assenze vanno giustificate il giorno del rientro a scuola. Nel caso in cui l'alunno dimentichi il libretto, sarà ammesso in classe con l'obbligo di giustificare il giorno seguente; perdurando tale situazione il preside può deciderne la non ammissione in aula.

Art. 5

Il Preside disporrà affinché vengano annotate periodicamente su appositi registri le assenze giustificate, quelle non giustificate, i ritardi e le uscite anticipate. Lo studente non potrà essere ammesso in classe una volta superati i quattro ritardi per quadrimestre se non accompagnato dal genitore (per i maggiorenni valgono le disposizioni previste per le giustificazioni delle assenze - Art. 4-).

Art. 6

Nessun alunno può allontanarsi dall'istituto prima della fine delle lezioni. Solo per validi motivi possono essere autorizzate dalla presidenza eccezioni in proposito. In particolare nell'ultimo mese di scuola è opportuno sentire gli insegnanti delle ultime ore prima di concedere tale autorizzazione.

Ricreazione

Art. 7

Durante la ricreazione (che è in effetti " intervallo didattico") gli studenti non possono allontanarsi dagli spazi loro assegnati e sono tenuti a mantenere un contegno di civile convivenza con gli altri, consono alla serietà della Scuola. All'inizio dell'anno scolastico il Preside dispone i turni di vigilanza dei docenti e del personale ausiliario sia nei locali dell'edificio scolastico sia negli spazi esterni (che vanno ben delimitati). È obbligo dello studente dichiarare le proprie generalità e la classe di appartenenza al personale della scuola che ne faccia richiesta.

Diritti degli alunni, consigli di classe, assemblee studentesche.

Art.8

Gli studenti hanno il diritto, nell'ambito della scuola, di organizzarsi liberamente in associazioni aventi fini sociali, culturali o sportivi. Essi possono proporre e organizzare, d'accordo con i docenti, lavori collettivi e di gruppo su argomenti culturali e sociali.

Per lo svolgimento delle varie attività, gli studenti hanno a disposizione le attrezzature della scuola, subordinatamente alla disponibilità del personale responsabile.

Sono consentite visite guidate volte a finalità di ricerca, di studio e di socializzazione purché s'inseriscano nella programmazione decisa dal collegio e/o dai consigli di classe. In particolare per quanto attiene all'organizzazione e alla definizione dei criteri generali sulle modalità di partecipazione ai viaggi d'istruzione, di norma organizzate entro il 20 dicembre, è nominata annualmente un'apposita commissione in cui sia assicurata la presenza di un genitore e di un alunno.

Art. 9

Gli studenti possono leggere comunicazioni scritte, riguardanti problemi della scuola, ai compagni delle varie classi. Essi sono tenuti a presentare ai professori un'autorizzazione scritta rilasciata dal Preside.

Art. 10

I consigli di classe, organi essenziali per la vita dell'Istituto e per la collaborazione fra le sue componenti, sono convocati dal Preside, almeno una volta ogni due mesi. In casi particolari la convocazione può essere indetta in qualsiasi momento, con il preavviso di almeno tre giorni, dal Preside, o di sua iniziativa, o su richiesta di almeno un quarto dei consiglieri, o dell'assemblea di classe. IL consiglio di classe, su delega del Preside, può essere presieduto dal docente referente precedentemente designato dal consiglio stesso nella sua prima convocazione annuale.

Art. 11

Le assemblee studentesche di classe e d'istituto sono momenti fondamentali per la crescita democratica e culturale dei giovani, e sono parte integrante dell'attività scolastica; durante le assemblee sono sospese le lezioni e tutti gli studenti sono tenuti a parteciparvi.

E' consentito lo svolgimento di un'assemblea d'istituto e una di classe al mese, la prima fino a un massimo delle ore di lezioni di una giornata (a tale proposito i rappresentanti degli studenti ne concordano la durata col Preside in base all'o.d.g.). la seconda di due ore. Le assemblee possono essere utilizzate per attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.

L'assemblea d'istituto è convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco o del 10 % degli studenti.

L'assemblea d'istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento. Copia di tale regolamento viene inviata in visione al C.d.I.

Il Preside o il delegato ha potere di intervento nel caso di violazione del regolamento e, in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea, può sospenderne i lavori rinviando gli alunni in classe

Art. 12

L'assemblea di classe (che può essere di più classi) è autorizzata dal Preside o dal delegato almeno due giorni prima della data di convocazione. Si dovrà evitare di farla coincidere sempre negli stessi giorni della settimana, utilizzando opportunamente le ore di tutti gli insegnanti.

Ogni assemblea elegge il Presidente e il Segretario che redige un apposito verbale, le deliberazioni hanno valore vincolante per i rappresentanti di classe negli organi collegiali e nel comitato studentesco.

Le assemblee di classe possono essere utilizzate anche in preparazione dell'assemblea d'istituto.

L'assemblea si svolge in presenza dell'insegnante (impegnato in orario) cui spetta, in ogni caso, il compito di vigilanza. Nel caso di espressa richiesta da parte degli alunni, per discutere un particolare ordine del giorno, il docente può uscire dall'aula.

Art 13

Il comitato studentesco è costituito dai rappresentanti di classe ed è convocato dal Presidente o dalla maggioranza dei componenti, previa richiesta al Preside. Le riunioni del comitato studentesco si tengono fuori dell'orario delle lezioni.

Art. 14

Tutte le componenti scolastiche hanno il diritto di affiggere documenti, dichiarazioni, testi scritti e illustrati negli appositi spazi. Il Preside, fatte salve le norme vigenti in materia di diritti sindacali, autorizza l'affissione siglando il materiale in questione. Egli può rifiutare tale affissione solo nel caso che costati reati, apologia di reato e istigazione a commetterne, attacchi alla Costituzione democratica della Repubblica Italiana e ai suoi principi fondamentali. Contro la decisione del Preside gli interessati possono fare ricorso alla Giunta Esecutiva che, in questo caso, si riunisce assieme al Presidente del C.d.I. Il Preside è tenuto a convocare la Giunta entro 24 ore dalla presentazione del ricorso. La decisione viene presa dopo aver sentito il ricorrente.

Attrezzature e arredi scolastici

Art. 15

L'istituto è dotato di laboratori, d'impianti sportivi, d'aule attrezzate e di una biblioteca. All'inizio dell'anno scolastico il Preside, su indicazione del collegio, nomina i direttori e i responsabili che avranno cura della gestione dei locali e del materiale loro assegnato predisponendo dei regolamenti per il loro utilizzo. In particolare il responsabile della biblioteca elabora l'orario per la consultazione dei testi e stabilisce le modalità per il loro prestito.

La consultazione del materiale esistente in biblioteca è consentita anche agli estranei, fatte salve, comunque, le necessità della scuola.

Art. 16

Gli studenti hanno cura della conservazione delle aule e del materiale che utilizzano, pertanto, sono tenuti a risponderne disciplinarmente ed economicamente in caso di danneggiamenti. Ove non fosse possibile risalire all'autore del gesto "vandalico", la classe verrà chiamata a risarcire il danno.

Divieti

Art.17

E' severamente vietato l'uso di cellulari, videofonini e videocamere durante le attività didattiche. I trasgressori possono incorrere nel ritiro delle apparecchiature, che saranno custodite in Presidenza per il tempo che sarà ritenuto congruo dal Docente o dal Dirigente.

E' assolutamente vietato introdurre a scuola oggetti o sostanze che possano costituire pericolo o danno per la salute.

Nell'Istituto vige l'assoluto divieto di fumo.

Partecipazione dei genitori - pubblicità delle sedute del C.d.I.

Art. 18

Per quanto riguarda la partecipazione dei genitori alla vita della Scuola, l'Istituto s'impegna, nel rispetto delle norme vigenti, a favorire e incentivare un rapporto di reale collaborazione nello svolgimento delle varie attività scolastiche. Il comitato e l'assemblea dei genitori hanno diritto di riunirsi, in base alla disponibilità, nei locali della scuola previa richiesta al Preside. Le deliberazioni prese in queste sedi sono attuate a cura della presidenza.

Art. 19

Al fine di rendere più trasparente l'attività del C.d.I., in ottemperanza all'art. 42 del D.L. 16/4/94 n°297 e alla L. 241 del 1990, alle sedute del consiglio d'istituto possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate e, dietro invito, le rappresentanze di enti ed istituzioni operanti nel territorio per approfondire l'esame di problemi riguardanti la scuola.

Il Presidente, sentito il parere dei membri del C.d.I., decide di fare intervenire su specifici argomenti chiunque del pubblico ne abbia fatto esplicita richiesta scritta con la precisazione del suo intervento prima della seduta.

Qualora il comportamento del pubblico non consenta l'ordinato svolgimento dei lavori, il Presidente dispone la sospensione momentanea della seduta e il suo proseguimento in forma non pubblica.

Ove necessiti illustrare e/o chiarire aspetti del bilancio, può essere richiesta la partecipazione del Responsabile amministrativo o di un suo delegato.

Non è consentita la presenza del pubblico quando siano in discussione argomenti concernenti persone.

Art. 20

Di ogni seduta del C.d.I. viene redatto un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, quest'ultimo cura la pubblicazione, tramite affissione all'albo della

scuola, dell'estratto delle delibere entro cinque gg., e l'integrale pubblicazione del verbale entro dieci gg. della seduta stessa.

Art. 21

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rimanda ai DD.P.R. nn.416, 417 e 420 del 31/5/74 e al D.L. 16/4/94 n° 297.

Art. 22

Il presente regolamento, in tutto o in parte, può essere modificato solo dopo un anno dalla sua entrata in vigore. Esso entra in vigore l' 1 settembre 2012.

Si dispone che copia del presente regolamento venga inserita nel registro di ciascuna classe. Gli insegnanti referenti illustreranno i contenuti del regolamento a tutti gli studenti nell'anno in corso e, all'inizio degli anni scolastici successivi, agli alunni delle prime classi.